



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Segreteria del Dirigente Generale

Prot. n. 758 del 13.01.2011

CIRCOLARE n. 2

OGGETTO: Applicabilità agli enti locali della Sicilia delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e contenimento della spesa, nonché in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativi - legge 23/12/2009, n. 191 – artt. 5 e 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 -

E-MAIL – non seguirà originale

***Ai Presidenti delle Province Regionali, ai
Presidenti dei Consigli provinciali ed ai
Consiglieri provinciali della Sicilia***

***Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali
ed ai Consiglieri comunali
della Sicilia***

***Ai Presidenti ed ai Consiglieri
delle Unioni dei Comuni della Sicilia***

***Ai Segretari provinciali e comunali
Ai dirigenti/responsabili dei settori finanziari
provinciali e comunali***

LORO SEDI

e, p.c.

***Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi
PALERMO***

***Al Presidente
dell'U.R.P.S.
Viale Lazio, 23
PALERMO***

***Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
Via Notarbartolo, 2/G
PALERMO***

La legge finanziaria dello Stato 23 dicembre 2009, n. 191, all'art. 2, comma 186, modificato dall'art. 1 del D.L. 25/1/2010, n. 2 convertito con legge 26/3/2010, n. 42, ha previsto l'obbligo per i comuni di adottare diverse misure finalizzate al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa.

In particolare le misure sono state individuate in :

- a. soppressione della figura del difensore civico comunale;
- b. soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 267/2000 e successive m. e i. , tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c. possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
- d. soppressione della figura del direttore generale tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- e. soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ad eccezione dei bacini imbriferi montani.

Nella medesima legge, sempre all'art. 2, il comma 183 modificato anch'esso dall'art. 1 del D.L. 25/1/2010, n. 2 convertito con legge 26/3/2010, n. 42, ha previsto che "... le Regioni a statuto speciale ... disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione..." .

Con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'ottica di una riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi, il legislatore statale, all'art. 5, ha individuato degli specifici interventi a ciò finalizzati.

In particolare gli interventi, relativamente all'art. 5, sono stati individuati in:

- **comma 5:** i titolari di cariche elettive, nello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla P. A., inclusa la partecipazione ad Organi collegiali, può dar luogo al solo rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare la somma di €30,00 per ogni seduta;
- **commi 6 e 7,** attraverso la modifica dell'art. 82 del D. Lgs 267/00, dispongono:
 - a. la soppressione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali (e delle comunità montane);
 - b. la soppressione di ogni indennità ai consiglieri delle circoscrizioni (ad eccezione di quelli delle Città Metropolitane) e la riduzione dell'importo massimo dell'ammontare percepibile dai consiglieri;
 - c. la riduzione, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'interno, in attuazione del comma 8 del predetto art. 82 del TUEL, dell'indennità già determinate, per un periodo non inferiore a tre anni, secondo fasce parametriche rapportate in ragione del fattore demografico; sono esclusi dall'applicazione della suddetta disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti;
 - d. la rideterminazione, con il medesimo decreto, degli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali;
 - e. l'eliminazione di qualsiasi emolumento ad amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche;
- **comma 8:** attraverso la modifica dell'art. 83 del TUEL prevede:

- a. l'estensione a qualsiasi emolumento, comunque denominato, del divieto di cumulo per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali;
 - b. la soppressione dell'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- **comma 9**: sopprime, nell'art. 84, il rimborso forfetario ed onnicomprensivo delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che in ragione del loro mandato siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.
 - **comma 11**: dispone, infine, che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

Sugli argomenti richiamati, l'orientamento costante di questo Assessorato è stato nel senso della necessità di recepimento, anche, con modifiche, da parte del legislatore regionale delle norme statali relative alla materia su cui la regione ha competenza esclusiva.

Il dipartimento, vista la sempre maggiore proliferazione di norme statali che sempre più spesso influenzano l'ambito interpretativo da parte delle amministrazioni locali dell'isola, a supporto del proprio convincimento, ha ritenuto di dovere consultare l'ufficio legislativo e legale della regione siciliana, che con i pareri resi al riguardo ha confermato la tesi interpretativa rappresentata.

Infatti, le disposizioni citate, seppur finalizzate alla riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali, refluiscono in maniera rilevante sullo *status* di amministratore locale e sull'assetto ordinamentale ed organizzativo degli enti medesimi; materia riservata dallo Statuto alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana.


Le norme statali che fissano limiti alle spese sono, in via generale, espressione della finalità di coordinamento finanziario e come tali applicabili anche alle autonomie speciali in considerazione dell'obbligo generale di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica.

Le stesse però affinché possano qualificarsi quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica devono rispondere, così come ha precisato la Suprema Corte alla seguente duplice condizione; in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente ed in secondo luogo che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. (Corte Cost. sentenze n.297/2009, n. 139/2009; n.289 e n.120 del 2008; analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonché n. 88 del 2006).

In altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti locali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 della Costituzione.

L'introduzione di modifiche a norme del D.Lgs. n. 267/2000, depone proprio a favore della considerazione che trattasi di prescrizioni di strumenti concreti, di dettaglio quindi, che, modificando lo status dell'amministratore locale, il legislatore vuole utilizzare per perseguire il fine del contenimento della spesa attraverso il coordinamento finanziario.

Ora, il legislatore regionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva, ha dettagliatamente legiferato in materia di *status* degli amministratori locali con la Legge regionale 23 dicembre 2000,



n. 30, non adottando la tecnica del recepimento della normativa statale di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, ma riscrivendo interamente le norme (artt. 19, 19bis, 21) e limitando il rinvio alla normativa statale a poche limitate occasioni.

Lo stesso legislatore, proprio per conformarsi all'obiettivo finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica allora introdotto dalla legge finanziaria 2008 (L.24.12.2007 , n. 244) è, poi, intervenuto con la legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 apportando anche innovazioni - in senso limitativo riduttivo – sempre in materia di *status* degli amministratori locali (circ. 20 febbraio 2009, n.1).

Per le considerazioni sopra svolte, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186, modificato dall'art. 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010 n. 42 e di cui all'art. 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale.

Conseguentemente, gli Enti locali in indirizzo continueranno ad applicare, in relazione agli istituti oggetto delle sopra richiamate norme statali, in atto non recepite dal legislatore regionale, la normativa vigente nella Regione siciliana.

La presente circolare verrà pubblicata sulla G.U.R.S. e sul sito ufficiale del Dipartimento Autonomie Locali.

Il Dirigente Generale
dr.ssa Luciana Giammanco

